

INPS

DETERMINAZIONE n. 15 del 14 FEB. 2019

**OGGETTO:** Ricorso ex art. 669 bis e 700 c.p.c. al Tribunale di Roma proposto dall' Ing. Nicola Borraccia, R.G. n. 2735/2019, per l'annullamento dell'esito della procedura d'interpello per il conferimento dell'incarico di Coordinatore generale dell'Area Tecnico-edilizia e di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale.

Affidamento della rappresentanza e difesa dell'INPS al Prof. Avv. Aristide Police del Foro di Roma.

### IL PRESIDENTE

**Visto** il DPR 30 aprile 1970 n. 639;

**Vista** la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

**Visto** il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

**Visto** il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il prof. Tito Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale è stata nominata la dott.ssa Gabriella Di Michele, Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il Regolamento di organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, da ultimo modificato con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

**Visto** l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, da ultimo modificato con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

**Visto** il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni", con particolare riferimento all'art. 25 concernente l'Ordinamento degli Enti previdenziali pubblici;

**Tenuto conto** di quanto rappresentato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con nota dell'8 febbraio 2019, prot. n. 1436, in risposta alla richiesta di parere formulata dall'Istituto con nota del 30 gennaio 2019, prot. n. 569, circa le previsioni contenute nel citato art. 25 D. L. n. 4/2019;

**Considerato** che nella predetta nota ministeriale si afferma che *"..nelle more del perfezionamento delle procedure di nomina dei nuovi Organi, si ritiene che codesto Presidente possa svolgere gli atti di ordinaria amministrazione che consentano la prosecuzione del corretto dispiegarsi dell'attività amministrativa dell'Istituto.."*;

**Visto** il ricorso ex artt. 669 bis e 700 c.p.c. al Tribunale di Roma con il quale l'ing. Nicola Borraccia, ex Coordinatore generale dell'area professionale tecnico-edilizia, ha convenuto in giudizio l'Amministrazione per l'annullamento, previa sospensione ovvero altra modalità di anticipazione degli effetti della domanda di merito individuata del giudicante, degli atti della procedura di interpello per il conferimento dell'incarico di Coordinatore generale dell'Area professionale tecnico-edilizia, nonché delle determinazioni presidenziali n. 26 e n. 33 del 2018 ovvero di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale;

**Ravvisata** la necessità di costituirsi nel giudizio cautelare instaurato con il ricorso in oggetto al fine di difendere la legittimità dell'operato dell'Amministrazione, evitando le conseguenze pregiudizievoli della richiesta anticipazione in via d'urgenza degli effetti della domanda di merito ovvero della sospensione degli atti contestati, ai sensi delle vigenti disposizioni del codice di procedura civile;

**Vista** la nota prot. n. 3214 del 12/2/2019 con la quale il Coordinatore generale legale ed il Coordinatore centrale del Settore Personale hanno rilevato che: *" non appare possibile affidare la difesa dell'Istituto all' Avvocatura, in quanto sono impugnate anche le determinazioni n. 26 e 33/2018 oggetto di impugnazione anche nell'ambito del contenzioso in essere avverso l'interpello per il conferimento degli incarichi di coordinamento centrale e territoriale ai professionisti dell' Area*

*legale. Di conseguenza, tutti gli avvocati sono direttamente o indirettamente interessati agli esiti del giudizio e, quindi, in conflitto di interessi anche solo potenziale.....”;*

**Visti** gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché le Linee Guida ANAC n. 12/2018;

**Visto** l’art. 2, punto 1, lett. b) del Regolamento per il conferimento di incarichi legali a professionisti esterni per il patrocinio e la rappresentanza in giudizio dell’INPS – adottato con determinazione presidenziale n. 308 del 19 luglio 2011 – che individua, tra i presupposti per il conferimento degli incarichi, la sussistenza di un conflitto di interessi, attuale o potenziale, in capo ai professionisti interni nonché l’art. 3 del medesimo Regolamento il quale stabilisce che l’impossibilità di utilizzazione dell’Avvocatura interna si intende accertata nelle ipotesi, come quella in trattazione, in cui vi sia l’esigenza di evitare situazioni di potenziale o attuale conflitto di interessi, e, comunque, per assicurare una completa indipendenza di giudizio da parte del soggetto che assume il patrocinio e la difesa dell’Amministrazione;

**Preso atto** che l’elevato grado di complessità della materia sottesa al giudizio in oggetto richiede l’assistenza di un professionista dotato di alto livello di specializzazione nella materia in trattazione e che ciò comporta la riconducibilità della causa anche all’ipotesi di cui al medesimo art. 2, punto 1, lett. b) del citato Regolamento relativa a *“esigenze di carattere straordinario od eccezionale che richiedano competenze professionali afferenti a materia ad elevato grado di complessità e specializzazione”*;

**Visto** l’art. 4 del suddetto Regolamento, il quale stabilisce che, per l’individuazione del professionista al quale conferire l’incarico, l’Istituto attinge alla *“Sezione Professionisti legali per la rappresentanza e la difesa in giudizio”*, istituita presso l’Albo Fornitori Informatizzato dell’INPS;

**Tenuto conto** di quanto disposto dall’art. 6 del citato Regolamento che prevede che la scelta dell’affidatario avvenga, *“tra una rosa di cinque professionisti iscritti all’Albo”*, *“osservando di norma il principio di rotazione tra gli iscritti stessi”*, sulla base di criteri che valorizzano tra l’altro le attitudini ed esperienze professionali risultanti dal *curriculum*, da valutarsi con riferimento all’incarico da conferirsi, anche in ragione della *“conseguenzialità e complementarità o analogia con altri incarichi precedentemente o contestualmente svolti”*;

**Preso atto** della "rosa" proposta, composta da cinque professionisti individuati tra coloro che, iscritti presso l'apposita sezione dell'Albo fornitori dell'Istituto, hanno patrocinato l'Amministrazione in giudizi in materia di personale o possiedono una consolidata esperienza accademica e professionale nella materia sottesa al ricorso in oggetto;

**Ritenuto**, quindi, di individuare, nell'ambito della suddetta "rosa", quale professionista cui affidare l'incarico di rappresentare e difendere l'Istituto nel giudizio in oggetto, il Prof. Avv. Aristide Police, coerentemente a quanto suggerito in termini di opportunità anzi di necessità dalla stessa Avvocatura interna nella prefata nota prot. n. 3214/2019, anche tenuto conto della consistente esperienza e del profilo professionale rilevabile dal suo *curriculum* nonché degli incarichi allo stesso già attribuiti di rappresentare l'Amministrazione in analoghe controversie;

**Viste**, in particolare, la determinazione n. 155 del 5 dicembre 2018 e la determinazione n. 182 del 27 dicembre 2018 con le quali al Prof. Avv. Aristide Police sono stati conferiti incarichi di patrocinio in una serie di giudizi nei quali sono stati impugnati, tra l'altro, le citate determinazioni presidenziali che disciplinano la rotazione del personale nonché i criteri per il conferimento degli incarichi di coordinamento al personale dell'Area dei professionisti e dell'Area medica;

**Vista** la nota prot. n. 4702 del 14/2/2019 con la quale, il Prof. Avv. Aristide Police, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del citato Regolamento, ha dichiarato di non trovarsi in una situazione di conflitto d'interessi con l'Ente per non avere giudizi in corso nei confronti dell'Istituto, né in proprio né in qualità di difensore di terzi, avuto anche riguardo all'associazione/società di professionisti di cui fa parte;

**Preso atto** che il professionista in parola, con nota prot. n. 4701 del 14/2/2019 ha comunicato che il corrispettivo relativo all'incarico di rappresentanza e difesa dell'Istituto, per il giudizio cautelare ex art. 669 bis e 700 c.p.c. innanzi al Tribunale di Roma, può essere quantificato in relazione all'attività che sarà svolta, nell'importo di € 6.000 (seimila/00) oltre accessori di legge e spese generali al 15% esclusivamente per il giudizio ex art 700 c.p.c. ed ulteriori € 3.000,00 (tremila /00) oltre accessori di legge e spese generali al 15% per l'eventuale fase di reclamo di cui all'art. 669 *terdecies* c.p.c.;

**Tenuto conto** che l'importo complessivo degli onorari indicati appare rispettoso dei minimi tabellari per valore di causa ai

sensi del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 *“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense”* nonostante l’elevato grado di complessità delle questioni sottese ed in osservanza di quanto previsto dal vigente art. 9 del Regolamento interno disciplinante il conferimento degli incarichi legali;

**Preso atto**, altresì, che il suddetto legale, con la medesima nota, ha chiesto la corresponsione di un acconto del 50% oltre accessori di legge e spese generali al 15%, al termine della fase introduttiva così come prescritto dall’art. 9, comma 3 del Regolamento in esame (ai sensi del quale: *la liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della prestazione, salvo diversa espressa pattuizione in correlazione del corrispettivo alla conclusione di specifiche fasi dell’attività oggetto dell’incarico e previo visto di congruità della parcella da parte del Coordinamento generale legale”*);

**Rilevato** che lo stesso graverà sul capitolo di spesa 5U1210004 *“Spese legali diverse”* – Voce 02 del bilancio preventivo per il 2019, nel quale sussiste la necessaria capienza;

**Vista** la relazione predisposta sull’argomento dalla Direzione Generale;

**Su proposta** del Direttore generale;

## **DETERMINA**

di affidare l’incarico di rappresentare e difendere l’INPS al Prof. Avv. Aristide Police del Foro di Roma, conferendo allo stesso, con separata procura, gli occorrendi poteri ed eleggendo domicilio presso il suo studio, sito in Roma, alla Via di Villa Sacchetti n. 11, cap 00197, nel giudizio instaurato dall’ Ing. Nicola Borraccia, con ricorso ex art. 700 c.p.c. R.G. 2735/2019 ed eventuale successivo reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c., per l’annullamento, previa sospensione ovvero altra modalità di anticipazione degli effetti della domanda di merito individuata dal giudicante, degli atti della procedura di interpello per il conferimento dell’incarico di Coordinatore generale dell’Area professionale tecnico-edilizia, nonché delle determinazioni presidenziali n. 26 e n. 33 del 2018 ovvero di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale.

IL PRESIDENTE

Tito Michele Boeri

Documento firmato in originale